

**TRIBUNALE DI FERMO**

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso presentato in data 3 luglio 2018 dal **sig. Valle Walter nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 25.02.1962 (c.f. VLLWTR62B25I324G), residente a Porto San Giorgio (FM) alla Via Carlo Pisacane n. 10** ai sensi degli artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, fascicolo assegnato a questo Giudice solo in data 25 agosto 2018;
atteso che trattasi di ricorso per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato agli artt. 10 e 11 della L.3/2012 anche per i debiti assunti per vita privata e per attività di impresa cessata in data 31.12.2014

OSSERVA**- Sotto il profilo soggettivo:**

1. l'istante non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
2. l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
3. l'istante non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

- Situazione patrimoniale e finanziaria – proposta di accordo:

L'istante rappresenta la sua situazione economico-patrimoniale con una esposizione debitoria di euro 187.703,96, come verificata anche dall'OCC nominato, dott. Enzo Marinozzi e prevede di destinare in favore dei creditori le somme derivanti dal proprio reddito di lavoro dipendente (rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16 maggio 2018 con società BALLY svizzera) in quanto non sarebbe possibile liquidare alcun bene immobile avendolo dismesso nell'anno 2015 con donazione in favore dei figli, Tale ultima circostanza ha formato oggetto di attenta analisi da parte dell'OCC nominato.

Le posizioni debitorie sono dettagliatamente descritte nella relazione dell'OCC e previsto il pagamento delle somme dovute ai creditori nella misura del 50% ad eccezione del creditore dott. VITTORI il cui credito risulta privilegiato ex art 2751 bis n. 2 c.c. e per il quale viene riservato il miglior trattamento del 70%. L'accordo prevede anche il pagamento integrale dei creditori prededucibili.



I pagamenti vengono previsti con cadenza mensile (entro il giorno 28 del mese) a decorrere dal mese di dicembre 2018 per un massimo di 47 rate mensili ed impegno di circa 2000,00 euro a fronte di emolumenti mensili per circa 4.868,00 euro.

La quota mensile messa a disposizione dei creditori è determinata decurtando dagli emolumenti disponibili l'affitto e vitto per permanenza in Svizzera quantificati in euro 1.200,00, la quota di mantenimento dovuto per effetto delle sentenza di separazione per euro 700,00 mensili (800,00 dal gennaio 2019) unitamente alla contribuzione nella misura del 50% per spese straordinarie stimate in euro 200,00 mensili (pro quota 100,00 euro e non 200,00 come riportato).

A queste spese si aggiunge il pagamento della rateazione Equitalia per euro 693,00 mensili.

Il pagamento delle 47 rate mensili non viene in alcun modo garantito dal proponente il quale si limita a dichiarare ed allegare la presenza del menzionato rapporto di lavoro dipendente. L'OCC nominato si sofferma sulle pregresse attività del sig. Valle nel campo calzaturiero che permetterebbero allo stesso di veder garantite le somme richiamate.

Di contro, dettaglia l'OCC, il sig. Valle ha già l'età di 57 anni e nei 4 anni di esecuzione dell'accordo potrebbe non essere più parimenti in grado di prestare la sua attività.

Quanto ai tempi, il piano prevede la soddisfazione dei crediti nelle percentuali fissate nel termine di 4 anni.

-Fattori critici

Il professionista incaricato si è soffermato nella relazione di attestazione sulla assenza di garanzie nella esecuzione dell'accordo secondo le tempistiche richiamate e sulla dismissione del bene personale con donazione in favore dei figli intervenuta nel 2015.

Tale ultima circostanza è stata fatta oggetto di esame da parte del Professionista attestatore il quale, all'interno della sua relazione, ha chiarito che trattavasi di quota di bene immobile acquistato nel 2000 unitamente alla moglie.

In seno alla disciplina della separazione personale il bene immobile veniva assegnato in godimento alla moglie nel 2015.

Il bene, degli anni 60, era già gravato da ipoteca

Per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di donazione del 2015 è stato avviato giudizio dalla creditrice Ciccioi Monica, attualmente pendente e ancora alla fase di ammissione mezzi istruttori.

Anche la presenza della quota del bene donata non offrirebbe maggiori garanzie ai creditori in presenza delle ipoteche iscritte e della titolarità pro quota del bene in capo all'istante.

Anche questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui giunge l'OCC.

-Fattori positivi

L'OCC evidenzia la possibilità che l'istante acceda al beneficio della rottamazione delle cartelle esattoriali con conseguente riduzione della propria esposizione debitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate. Tale possibilità comporterà la riduzione della somma mensile dovuta con conseguente pari aumento della quota disponibile in favore degli altri creditori.



-Completezza della documentazione

Il professionista conclude attestando la veridicità dei dati contenuti nella proposta e la fattibilità dell'accordo, l'attestazione si estende anche ad esaminare la soddisfazione dell'unico creditore munito di privilegio per il quale viene previsto il pagamento nella misura del 70%, percentuale che risulta non inferiore a quella realizzabile con ricavato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Si aggiunge che lo stesso dott. Vettori, con dichiarazione in atti, ha inteso rinunciare a parte del proprio credito (misura del 30%) in modo che il 70% che viene ad egli garantito costituisce il 100% del credito dovuto a seguito di rinuncia.

Tanto premesso,

ritenuta valida la qualificazione del ricorso quale accordo del debitore non consumatore in ragione della natura dei crediti assunti e vista la graduazione dei crediti

visto il rispetto delle previsioni di legge,

sottolineata ai creditori **la assenza di qualsiasi garanzia al pagamento delle rate nel quadriennio prospettato**

visto il decreto di ammissione del Giudice designato con fissazione dell'udienza prescritta dall'articolo 10 della legge 3/2012 al 21 marzo 2019;

atteso che nel corso della predetta udienza l'avv. Marini, quale difensore della sig.ra Ciccioli Monica manifestava dubbi sulla possibile esecuzione del piano anche in considerazione della attività ad oggi svolta dal ricorrente, dipendente in Svizzera nonostante il contratto a tempo indeterminato che lo legava al territorio italiano;

vista la ulteriore contestazione mossa in relazione all'ammontare del credito riferibile alla posizione della propria assistita non essendo stato incluso un debito del sig. Valle nei confronti della CICCIONI per retribuzioni e TFR per complessivi euro 24.480,53.

questo Giudice Designato

OSSERVA

- a. Quanto all'ammontare del credito inserito nell'accordo anche l'OCC nominato chiarisce che l'ammontare indicato nella proposta per complessivi euro 34.455,39 deriva da titolo cambiario di euro 50.000,00 rilasciato alla sig.ra Ciccioli dal debitore, titolo portato ad esecuzione con espropriazione mobiliare, Dagli atti di causa della espropriazione in parola emerge che la somma per cui va creditrice la sig.ra Ciccioli è pari a complessivi euro 54.269,06 dalla quale va detratta la somma già recuperata di euro 14.813,57 . Ne consegue che il credito vantato in definitiva non supera euro 39.455,39.
- b. La contestazione mossa in ordine alla convenienza della proposta deve essere valutata da questo Giudice ai sensi dell'articolo 12 legge 3/2012 infatti la norma dispone che in ipotesi di contestazione sulla convenienza della proposta al Giudice designato è richiesto di valutare



compartivamente la soddisfazione che il medesimo creditore otterrebbe in ipotesi di liquidazione del patrimonio.

Orbene, trattandosi di accordo liquidatorio con il quale il proponente mette a disposizione gli emolumenti mensili derivanti dal contratto di lavoro in essere, la valutazione comparativa non consente a questo giudice di ritenere maggiormente conveniente la ipotesi liquidativa di cui alla sezione seconda della legge 3 /2012.

- c. Per quanto concerne, da ultimo, la contestazione circa la riduzione degli emolumenti mensili messi a disposizione dei creditori per effetto della minore disponibilità connessa al diritto della figlia del ricorrente al mantenimento, pur essendo asseritamente maggiorenne ed economicamente autosufficiente, si rinvia al principio di prova della non autosufficienza di cui alla relazione dell'OCC, e comunque questo Giudice ritiene che in assenza di provvedimento collegiale di modifica delle condizioni di separazione/divorzile, alcuna valutazione differente può essere compiuta essendo in questa sede chiamati ad esprimersi unicamente sulla fattibilità dell'accordo proposto.

Riassumendo:

Il piano dell'accordo prevede di destinare in favore dei creditori una quota mensile determinata decurtando dagli emolumenti disponibili l'affitto e vitto per permanenza in Svizzera quantificati in euro 1.200,00, la quota di mantenimento dovuta alla figlia per effetto delle sentenza di separazione (euro 700,00 mensili , 800,00 dal gennaio 2019) unitamente alla contribuzione nella misura del 50% per spese straordinarie stimate in euro 200,00 mensili (pro quota 100,00 euro e non 200,00 come riportato).

La proposta di accordo prevede:

- pagamento integrale dei debiti in prededuzione;
- pagamento creditore privilegiato dott. VITTORI nella misura del 70% (rinuncia al 30% del credito e pagamento del 100% del residuo)
- pagamento creditori chirografari nella misura del 50%.

I pagamenti vengono previsti con cadenza mensile (entro il giorno 28 del mese) a decorrere dal mese di dicembre 2018 per un massimo di 47 rate mensili ed impegno di circa 2000,00 euro a fronte di emolumenti mensili per circa 4.868,00 euro.

A queste spese si aggiunge il pagamento della rateazione Equitalia per euro 693,00 mensili.

Vista la regolare audizione per l'udienza del 21 marzo 2019

Vista la comunicazione della relazione da parte dell'OCC a tutti i creditori;

vista al relazione sui voti dell'OCC del 5 aprile 2019 nella quale si riassumono la proposta di accordo e le tempistiche di pagamento nei termini che seguono:



- Le spese di procedura pari ad € 15.701,40 (comprensivo di oneri di legge) verranno pagate in prededuzione al 100% in 1 rata di € 3.000,00 e n. 6 rate mensili dell'importo di € 2.116,90 cadauna, per un totale di n° 7 rate;
- Il debito del ricorrente nei confronti della Sig.ra Ciccioli Monica, pari ad € 19.727,70 (così come stralciato nel piano al 50%), verrà pagato in n° 20 rate da € 372,22 cadauna, nonché in n° 26 rate da € 454,94 ed infine n° 1 rata da € 454,85, per un totale di n° 47 rate;
- Il debito del ricorrente nei confronti del Sig. Marchionni Stefano, pari ad € 4.477,82 (così come stralciato nel piano al 50%), verrà pagato in n° 20 rate complessive dell'importo di € 223,89 cadauna;
- Il debito del ricorrente nei confronti della società TNT Global Express srl, pari ad € 12.460,40 (così come stralciato nel piano al 50%), verrà pagato in n° 20 rate dell'importo di € 235,10, nonché in n° 26 rate da € 287,35 cadauna ed infine n° 1 rata da € 287,26, per un totale di n° 47 rate;
- Il debito del ricorrente nei confronti di IFIS Banca Spa, pari ad € 29.669,15 (così come stralciato nel piano al 50%), verrà pagato in n° 20 rate dell'importo di € 559,80, nonché in n° 26 rate da € 684,19 ed infine n° 1 rata da € 684,31, per un totale di n° 47 rate;
- Il debito del ricorrente nei confronti di Races Finanziaria Spa, pari ad € 412,55 (così come stralciato nel piano al 50%), verrà pagato in n° 8 rate complessive dell'importo di € 51,57 cadauna;
- Il debito del ricorrente nei confronti di Net Insurance per Prestitalia, pari ad € 12.882,61 (così come stralciato nel piano al 50%), verrà pagato in n° 20 rate dell'importo di € 243,07, nonché in n° 26 rate di € 297,08 ed infine n° 1 rata di € 297,17, per un totale di n° 47 rate;
- Il debito del ricorrente nei confronti di MB Credit Solution, pari ad € 11.788,27 (così come stralciato nel piano al 50%), verrà pagato in n° 20 rate dell'importo di € 222,42, nonché in n° 26 rate di € 271,85 ed infine n° 1 rata di € 271,75, per un totale di n° 47 rate;
- Il debito del ricorrente nei confronti del Dott. Roberto Vittori, pari ad € 3.406,90 (al netto della rinuncia del 30% e nella misura del 100% in quanto munito di privilegio), verrà pagato in n° 17 rate da € 189,27, nonché da 1 rata da € 189,29, per un totale di 18 rate complessive.

Gli interessi, conteggiati fino alla data del 4/12/2018, verranno aggiornati alla data di omologa, a seguito dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento del Giudice Delegato.

atteso che l'accordo ha raggiunto la percentuale del 78,42% dei consensi ai sensi dell'articolo 12 citato;

vista la relazione conclusiva sulla fattibilità del piano depositata dall'OCC unitamente alla relazione sui voti e contestazioni nel termine di legge nella quale si specificano le percentuali di soddisfazione dei creditori nel rispetto della graduazione dei privilegi;

atteso che in essa il Professionista conclude per la convenienza e fattibilità dell'accordo

visto l'articolo 12 comma 2 legge 3/2012 il quale impone al Giudice di risolvere ogni altra contestazione prima di procedere all'omologa e che la contestazione in ordine alla convenienza dell'accordo è stata risolta nel senso indicato così come quella in ordine alla consistenza del credito portato dalla sig.ra Ciccioli Monica;

vista la regolarità della procedura;

ritenuto di dover concludere nel merito per la omologazione del piano.

PQM



Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto ai creditori da **Valle Walter nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 25.02.1962 (c.f. VLLWTR62B25I324G), residente a Porto San Giorgio (FM) alla Via Carlo Pisacane n. 10;**

Ordina che il presente decreto unitamente alla proposta venga pubblicato nel registro delle imprese, sul sito internet www.astalegale.net e sito del Tribunale di Fermo servendosi del gestore Astalegale e venga trascritto nei pubblici registri in presenza di beni immobili assoggettati alla proposta con spese a carico del proponente;

Dispone che l'OCC nominato, dott. Enzo Marinozzi, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori eventuali irregolarità.

Per risolvere eventuali contestazioni dovessero insorgere aventi ad oggetto la violazione di diritti soggettivi l'OCC nominato investirà questo Giudice delegato ai sensi dell'articolo 13 legge 3/2012;

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10 comma 2 l. 3 /2012 (decreto che dispone l'ammissione del 31 gennaio 2019). I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Fermo, 18 aprile 2019

Il Giudice

Dott.ssa Chiara D'Alfonso

